

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 07 novembre 2024

D.g.r. 31 ottobre 2024 - n. XII/3302
Sostegno regionale per operazioni di «Pronto intervento in aree forestali» nei comuni di Monza e Abbiategrasso ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- la legge 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), il cui art. 14 c. 4 consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione dell'Unione europea» e in particolare l'art. 11 bis, comma 1, che dispone che la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», in particolare l'art. 25 che stabilisce fra l'altro:

- al comma 1, il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale;
- al comma 2, quali siano gli interventi che possono beneficiare del sostegno;
- al comma 3, quali siano gli enti che possono beneficiare del sostegno, ossia le Comunità montane o, in mancanza, i comuni e le unioni dei comuni nonché gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti;
- al comma 6, che la Giunta regionale definisca aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui allo stesso articolo e fornisca agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno;

Visto altresì l'art. 43 «Tutela e trasformazione del bosco», della l.r. 31/2008, che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell'autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando ai parchi regionali, alle Comunità montane e a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in parola, e che tali proventi debbano essere destinati esclusivamente ad attività selvicolturali volte alla creazione, al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, per interventi di riequilibrio idrogeologico e per interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;

Vista la deliberazione n. XI/5516 del 16 novembre 2021 «Approvazione delle procedure per l'attuazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (Pronto intervento in aree forestali)» che:

- approva le «Procedure per l'attuazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (pronto intervento in aree forestali)», che prevedono in particolare:
 - una segnalazione della calamità e del danno da presentarsi entro 15 giorni dall'evento alla Provincia di Sondrio o alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito «AFCP») territorialmente competente;
 - un sopralluogo, entro i successivi 30 giorni, da parte della Provincia di Sondrio o dell'AFCP territorialmente competente per la verifica del danno e per la compatibilità dello stesso coi criteri in esame;
 - la successiva presentazione di una domanda di contributo, entro 90 giorni dall'invio della segnalazione dell'esito del sopralluogo, da inviare ai medesimi uffici istruttori, corredata dalla documentazione atta a valutare l'entità del danno;

- domanda al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (ora D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) l'approvazione con proprio atto di eventuali ulteriori dettagli procedurali e dei necessari atti conseguenti;
- stabilisce che i contributi di cui al presente atto siano assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- dà atto che le eventuali risorse necessarie per assicurare il sostegno dovranno trovare idonea copertura finanziaria su coerenti capitoli di spesa del bilancio regionale e dovranno essere stanziati con specifica deliberazione;

Preso atto che:

- dal 1° gennaio è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE serie L del 15 dicembre 2023) il quale, all'art. 3, par. 2, ha previsto che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare l'importo di 300.000,00 euro nell'arco di tre anni;
- dal 1° luglio 2024 è terminato il periodo di applicazione transitorio del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Richiamata la delibera della Giunta regionale avente ad oggetto «Aggiornamento della deliberazione XI/5516 del 16 novembre 2021 di approvazione delle procedure per l'attuazione di azioni di pronto intervento in aree forestali (art. 25 della l.r. 31/2008)» approvata in seduta odierna, che:

- ha aggiornato le procedure di cui all'oggetto, che si applicano alle domande pervenute dopo la sua pubblicazione sul BURL;
- ha adeguato al sopra citato Regolamento la disciplina per l'erogazione degli aiuti di stato, che è applicabile anche alle domande in itinere;

Riferito dal competente dirigente che:

- nei mesi di luglio e agosto 2023, diversi eventi eccezionali hanno interessato la pianura padana nel territorio delle province di Milano e di Monza-Brianza, causando danni notevoli al patrimonio forestale;
- i Comuni di Abbiategrasso, Canegrate e Monza hanno inviato segnalazioni all'AFCP «Città metropolitana»; più precisamente:
 - il Comune di Monza, con due note dell'8 agosto 2023 (protocolli regionali M1.2023.0171993 e M1.2023.0171998), riferite rispettivamente alle aree boschive circostanti il campo da golf e a quelle circostanti l'autodromo, all'interno del Parco della Reggia di Monza;
 - il Comune di Canegrate, con nota dell'11 agosto 2023 (protocollo regionale M1.2023.0173733);
 - il Comune di Abbiategrasso, con nota del 7 settembre 2023 (protocollo regionale M1.2023.0183397);
- a seguito delle segnalazioni ricevute, i funzionari dell'AFCP «Città metropolitana» hanno accertato il verificarsi dell'evento eccezionale, invitando i comuni in parola, come disposto dai criteri regionali approvati dalla sopra citata d.g.r. XI/5516/2021, a presentare entro 90 giorni specifica «domanda di contributo», allegando fra l'altro il progetto esecutivo con relativo computo metrico estimativo;
- il Comune di Monza ha presentato in data 18 agosto 2023 due domande di contributo, assunte al protocollo regionale ai numeri M1.2023.0176454 e M1.2023.0176458, riferite rispettivamente alle aree boschive circostanti l'autodromo e a quelle circostanti il campo da golf all'interno del Parco di Monza, per una spesa ammissibile rispettivamente pari a:
 - 924.203,51 euro, riguardante una superficie di intervento di 93,68 ha, per l'intervento a favore delle aree boschive circostanti l'autodromo;
 - 357.422,60 euro, riguardante una superficie di intervento di 41,18 ha, per l'intervento a favore delle aree boschive circostanti il campo da golf;spesa per cui è riconoscibile un contributo complessivo massimo pari a 300.000,00, nel rispetto del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831 «de minimis»;

- il Comune di Canegrate non ha mai presentato la «domanda di contributo», nei tempi prescritti dalla d.g.r. 5516/2021, e pertanto la relativa pratica è stata archiviata dall'AFCP «Città metropolitana»;
- il Comune di Abbiategrasso ha presentato in data 5 dicembre 2023 la «domanda di contributo», con nota assunta al protocollo regionale al n. M1.2023.0222233, istruita favorevolmente da AFCP «Città metropolitana» in data 24 gennaio 2024 (protocollo M1.2024.0013576), riconoscendo una spesa ammissibile pari a 199.999,67, riguardante una superficie di intervento di 77,6133 ha;

Considerato che per le domande di contributo sopra richiamate:

- l'ammissibilità a finanziamento e la determinazione del contributo concedibile sono subordinati agli esiti delle verifiche propedeutiche di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 che saranno svolti prima della concessione dalla «Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo»;
- il massimo contributo ammissibile tenuto conto del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831, è complessivamente pari a 499.999,67 euro;

Dato atto che le risorse disponibili derivano dalle monetizzazioni di interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 relative al territorio di competenza diretta (pianura e collina) di Regione Lombardia e sono destinabili alle attività citate al medesimo articolo, fra le quali rientrano le attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti;

Dato atto che i contributi saranno concessi:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto della Legge 234/2012, art. 52, e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), il cui art. 14 c. 4 consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Ritenuto, quindi, sulla scorta dei riscontri istruttori effettuati, di stanziare il fondo di € 499.999,67 per il recupero delle aree boschive danneggiate dagli eventi eccezionali del luglio e agosto 2023, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31/2008, per consentire il finanziamento delle domande presentate dai Comuni di Monza e Abbiategrasso ai sensi della d.g.r. 5516/2021 e di demandare al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» gli atti conseguenti, nonché le verifiche propedeutiche ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 115/2017, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Visto il decreto 27 maggio 2024 n. 8023 di variazione al bilancio finanziario gestionale 2024/2026;

Vista la legge regionale 8 agosto 2024 n. 14 «Assesamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali»;

Preso atto che le risorse pari a complessivi € 499.999,67 per il recupero delle aree boschive danneggiate dagli eventi eccezionali del luglio e agosto 2023, trovano idonea copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024, sul capitolo di spesa 16.01.203.14186;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di stanziare la somma di € 499.999,67 per il recupero delle aree boschive danneggiate dagli eventi eccezionali del luglio e agosto 2023, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31/2008, a favore dei Comuni di:

- a. Abbiategrasso, per un importo di euro 199.999,67 e una superficie di intervento di 77,6133 ha;
- b. Monza, per un importo di euro 300.000,00 e una superficie di intervento di 134,86 ha;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 499.999,67 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14186 dell'esercizio finanziario 2024, bilancio di previsione 2024/2026;

3. di dare atto che il contributo di cui al presente atto sarà concesso:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE serie L del 15 dicembre 2023) ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto della legge 234/2012, art. 52, e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), il cui art. 14 c. 4 consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

4. di demandare al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» gli atti conseguenti, nonché le verifiche propedeutiche ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 115/2017, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che, per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si rinvia alla deliberazione n. XI/5516 del 16 novembre 2021;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini